



TITOLO	LA NUOVA SCIA PER LE PRINCIPALI ATTIVITA' ECONOMICHE. I PUBBLICI ESERCIZI: INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO DEL RIPOSO
Tipologia Evento	⇒ Formazione Continua in materia di Commercio ed Attività Produttive
Luogo & data	ROMANO DI LOMBARDIA (BG), 6 aprile 2017
Sede ed Orari di svolgimento	Sala Rocca, p.zza Rocca snc 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]
Premessa	<i>Il Seminario, con indicazioni operative, tratterà il tema della nuova SCIA in materia di commercio analizzando le varie tipologie di esercizi. Verrà inoltre affrontato il tema dell'inquinamento acustico da PE ed il disturbo del riposo.</i>
Destinatari	Appartenenti ai Corpi di Polizia locale ed Ufficio Commercio
Programma	LA NUOVA SCIA PER LE PRINCIPALI ATTIVITA' ECONOMICHE - Le attività economiche soggette a SCIA - Le disposizioni normative ed operative inerenti l'applicazione della nuova SCIA - Gli adempimenti con la Comunicazione Unica - Il Ruolo del SUAPL INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO DEL RIPOSO -Normativa di riferimento. -Modalità di controllo sul campo. -Modalità di effettuazione dei controlli sul campo. PUBBLICI ESERCIZI E DISTURBO DEL RIPOSO - Metodologia dei controlli. -Altre norme applicabili al raggiungimento dello scopo. -Modalità di effettuazione dei controlli sul campo.
Docenza	M. EMANUELLI – Commissario Polizia Locale Milano a.r., Servizio di Polizia Annonaria
Quota di partecipazione	⇒ € 25,00 Non Iscritti Foxpol ⇒ € 15,00 Iscritti Foxpol Erogato in contanti all'accredito o mediante bonifico bancario: IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento]
La quota comprende:	Accesso alla sala lavori, cd-rom con materiale didattico ed attestato di frequenza
Iscrizione	Iscrizione solo ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT
Info	www.foxpol.it – formazione@foxpol.it – cel. 388.57.49.783
Note	I seminari di formazione a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi; per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale) né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.